

## LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2007 N. 7

### Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

#### Articolo 8

##### (Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
- c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunità di immigrati, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale;
- d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI Liguria ((Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia);
- i) un rappresentante delle Province designato dall'URPL (Unione delle Province liguri);
- j) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'UNCEM Liguria (Unione Nazionale Comunità Enti Montani);
- k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell'accoglienza designato dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);
- l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.

4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.

6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell'Agenzia Sanitaria Regionale, delle A.S.L., dell'Università, dell'Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il **Difensore civico**. Può altresì invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.

7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso

spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.

9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e vengono sostituiti.